



## CONSIGLIO COMUNALE DI TREVISO

Processo verbale della seduta  
del **26 FEBBRAIO 2014**

L'anno duemilaquattordici (2014), addì ventisei (26) del mese di febbraio 2014 alle ore 17,10, convocato con la osservanza delle formalità di legge, il Consiglio comunale di Treviso si è riunito nel Salone del Palazzo dei CCC, in seduta ordinaria di prima convocazione sotto la presidenza del Presidente Franco Rosi e con l'assistenza del Segretario generale dr. Otello Paraluppi.

Fatto l'appello nominale dei Consiglieri in carica, risultano presenti e rispettivamente assenti i seguenti signori:

|    |                        | P | A |    |                      | P  | A  |
|----|------------------------|---|---|----|----------------------|----|----|
| 1  | Manildo Giovanni       |   | a | 18 | Iannicelli Giancarlo |    | ag |
| 2  | Acampora Davide        |   | a | 19 | Negro Giovanni       | p  |    |
| 3  | Barbisan Riccardo      |   | a | 20 | Nieri Michela        | p  |    |
| 4  | Basso Giuseppe         | p |   | 21 | Pelloni Stefano      | p  |    |
| 5  | Battig Simone          | p |   | 22 | Pezzato Fabio        | p  |    |
| 6  | Bozzo Gian Mario       | p |   | 23 | Pizzolato Roberto    | p  |    |
| 7  | Caldato Maristella     | p |   | 24 | Rocco Nicolo'        | p  |    |
| 8  | Casagrande Tiziano     | p |   | 25 | Roma Marina          | p  |    |
| 9  | Celotti Silvano        | p |   | 26 | Rosi Franco          | p  |    |
| 10 | Chaibi Said            |   | a | 27 | Tocchetto Maria      | p  |    |
| 11 | Conte Mario            | p |   | 28 | Tonella Giovanni     |    | ag |
| 12 | De Checchi Andrea      | p |   | 29 | Torresan Giorgio     | p  |    |
| 13 | De Zanet Petra         | p |   | 30 | Zampese Sandro       | p  |    |
| 14 | Gajo Giovanni Battista | p |   | 31 | Zanata Domenico      | p  |    |
| 15 | Gentilini Giancarlo    | p |   | 32 | Zanussi Daniela      | p  |    |
| 16 | Gnocchi Alessandro     | p |   | 33 | Zuliani Giancarlo    | p  |    |
| 17 | Gorza Pretty Raffaella | p |   |    |                      |    |    |
|    |                        |   |   |    | Totale presenti      | 27 |    |

Il PRESIDENTE, accertata la legalità del numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti in apertura di seduta o giunti successivamente nel corso della stessa, senza diritto di voto, il Vice Sindaco Roberto Grigoletto e gli Assessori: Anna Caterina Cabino, Paolo Camolei, Luciano Franchin, Liana Manfio, Ofelio Michielan.

**OGGETTO:** Proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello Statuto del Veneto, a modifica della L.R. n. 32/2013 *"Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia"* – Piano Casa. Conferimento mandato al Sindaco.

- esce Barbisan (pres. n. 28) -

**Il Presidente pone in trattazione la proposta di deliberazione indicata in oggetto che di seguito si riporta.**

Premesso che:

- la legge regionale del Veneto 29 novembre 2013, n. 32 *"Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia"*, ha approvato il terzo *"Piano Casa"* veneto.
- Con nota prot. n. PG/2014/38966 del 27.1.2014, il Comune di Venezia ha chiesto a tutti i comuni capoluogo se intendono sostenere la proposta di modifica alla legge regionale in oggetto, di cui all'allegato "A", ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello Statuto del Veneto, al fine di rafforzare la loro iniziativa, attraverso un'analogha approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali.

Visto l'art. 1 della sopracitata legge, dove si esplicita che la Regione Veneto intende promuovere misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa, a favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile, nonché ad incentivare la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti.

Considerato che tali nuove disposizioni:

- consentono interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, prevedendo la concessione di forti misure premiali consistenti, da un lato, nella possibilità di incrementare significativamente i volumi e le superfici esistenti, dall'altro, di beneficiare di importanti riduzioni della misura del contributo di costruzione, altrimenti dovuto;
- non prevedono più la facoltà dei Comuni di deliberare con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico edilizio, paesaggistico e ambientale.
- Sostituiscono le deliberazioni assunte in precedenza dai Comuni per disciplinare l'applicazione dei due precedenti *"Piani Casa"* che affidavano ai Comuni il compito di delimitare l'applicazione delle deroghe all'interno del proprio territorio.

Ritenuto che quanto sopra:

- sia gravemente lesivo delle competenze dei Comuni, esautorandoli della loro fondamentale competenza di regolamentazione urbanistica dell'assetto e dello sviluppo dei territori di riferimento definendo, di fatto, una gestione urbanistica ed edilizia indifferenziata territorialmente rispetto ad una realtà morfologica, socioeconomica, storica e di sviluppo che certo non può considerarsi omogenea

Il Segretario della Seduta  
Segretario Generale  
- dott. Otello Paraluppi -



- nell'ambito dell'intera Regione Veneto (comuni turistici, comuni montani, comuni costieri, comuni a vocazione produttiva, comuni capoluoghi...);
- sia lesivo dell'Accordo Stato-Regioni ed Enti Locali del 31 marzo 2009, propedeutico alla formulazione della legge regionale in questione con cui, tra l'altro, si disponeva che: *"Per favorire iniziative volte al rilancio dell'economia, rispondere anche ai bisogni abitativi delle famiglie e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurale dell'attività edilizia, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali definiscono il seguente accordo. Le Regioni si impegnano ad approvare entro e non oltre 90 giorni proprie leggi ispirate preferibilmente ai seguenti obiettivi:*
- a) *regolamentare interventi — che possono realizzarsi attraverso piani/programmi definiti tra Regioni e Comuni — al fine di migliorare anche la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica;*
  - b) *disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento;*
  - c) *introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi di cui alla lettera a) e b), in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale."*

Ritenuto, altresì, che la scelta regionale sia da reputarsi illegittima, poiché viola sotto molteplici profili le disposizioni della Carta Costituzionale che tutelano e garantiscono l'autonomia degli Enti locali e, in specie:

- l'art. 118 della Costituzione, che reca i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza che impongono che le funzioni amministrative (tra le quali va ricompresa necessariamente la regolamentazione dell'uso del territorio) debbano essere preferibilmente assegnate ai Comuni, salvo che non sussista l'esigenza, per assicurarne l'esercizio unitario o per soddisfare interessi di rilievo sovracomunale, di attrarle a livello superiore;
- l'art. 114 e l'art. 5 della Costituzione, che riconoscono e promuovono il ruolo delle Autonomie locali, attribuendo ai Comuni una riserva di poteri, tra i quali è certamente possibile annoverare il potere di regolare lo sviluppo urbanistico ed edilizio;
- l'art. 97 e l'art. 3 della Costituzione, che nel prevedere, rispettivamente, il principio di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa e il principio di uguaglianza e ragionevolezza impediscono l'applicazione incondizionata e uniforme su tutto il territorio regionale del "Piano Casa", richiedendo, invece, che alla sua gestione partecipino anche i Comuni.

**Il Segretario della Seduta**  
**Segretario Generale**  
**- dott. Otello Paraluppi -**



Valutati gli ulteriori profili di illegittimità costituzionale che affliggono il terzo "*Piano Casa*" veneto e che attengono, da un lato, all'insanabile contrasto con i principi fondamentali della materia di governo del territorio, recati dalla normativa statale e non derogabili da parte della legge regionale, secondo quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione e, dall'altro, alla violazione dei criteri di riparto della potestà legislativa tra Stato e Regioni, previsti dal medesimo art. 117 della Carta fondamentale, che assegnano al primo la competenza esclusiva nelle materie dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinamento civile.

Ritenuto, in particolare, che configurino violazione dei principi fondamentali della materia:

- la possibilità che si formino o vengano rilasciati titoli edilizi in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, corrispondenti a carichi aggiuntivi rilevanti nei confronti del dimensionamento di detti strumenti;
- la possibilità di moltiplicare il numero di edifici, creando corpi edilizi separati, sorgenti a distanza ragguardevole da quelli originari con conseguente consumo di suolo, soprattutto agricolo;
- la volontà di mandare esenti, sia dall'obbligo di reperimento degli standard urbanistici che dal contributo di costruzione, un ampio novero di interventi, gravando la collettività del loro costo;
- la possibilità di modificare in modo consistente, sia funzionalmente che volumetricamente, il patrimonio edilizio dei centri storici;
- la previsione di un regime sanzionatorio inadeguato che incentiva trasformazioni in spregio alle prescrizioni della normativa vigente in materia e indirizza all'abuso urbanistico ed edilizio;
- le indebite invasioni di competenze riservate allo Stato, consentendo deroghe a "piani ambientali dei parchi regionali" e in materia di distanze e di altezze massime consentite, contenute nel D.M. n. 1444 del 1968.
- La concessione di benefici, per prima abitazione, avallando una strumentale definizione di famiglia.

Dato atto che:

- la variante generale al PRG del Comune di Treviso è stata approvata, con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2039 in data 2.7.2004, successivamente adeguata, attraverso l'approvazione di varianti parziali al PRG;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 19.3.2013 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio (PAT) ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004, ed è stato sottoposto a VAS, ai sensi dell'art. 4 della stessa L.R. n. 11/2004 e del D.Lgs n. 152/2006.

Considerato che:

- l'applicazione incondizionata del terzo "*Piano Casa*" sul territorio comunale ha contenuti equipollenti a quelli di un nuovo atto di pianificazione generale comunale che potrebbe comportare l'alterazione qualitativa e quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e cumulativa, negativa dell'ambiente;

**Il Segretario della Seduta**  
**Segretario Generale**  
**- dott. Otello Faraluppi -**



- per ambiente va inteso un sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici sul territorio;
- gli effetti dell'applicazione di tali nuove disposizioni possono destabilizzare la coerenza e l'effettività delle previsioni del PRG vigente, in quanto permanenti e significativi per l'ambiente, il paesaggio, il patrimonio culturale, i servizi esistenti, il sistema delle opere di urbanizzazione in genere, le infrastrutture di progetto e le economie esistenti;
- per tali ragioni si rende necessario l'assoggettamento del terzo "*Piano Casa*" ai disposti della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, la quale prevede che, per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, venga effettuata la preventiva valutazione ambientale per i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile.

Richiamato il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*", recepimento ed attuazione della Direttiva 2001/42/CE, che all'articolo 6 dispone che devono essere assoggettati a valutazione ambientale strategica tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

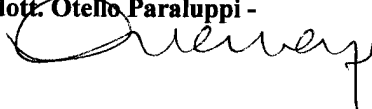
Verificato che anche la D.G.R. n. 791/2009 conferma l'assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani e Programmi che possono avere significativi effetti sull'ambiente e considerato che la nuova legge regionale si viene a configurare di fatto, sia a livello regionale, sia a livello comunale, quale vero e proprio piano o programma di interventi edilizi.

Richiamata la D.G.R. n. 1717 del 3.10.2013 "*Preso d'atto del parere n. 73 del 2.7.2013 della Commissione regionale VAS Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale*" che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1°, della legge della Regione Veneto 6.4.2012 n. 13 nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'articolo 14 della legge della Regione Veneto 26.6.2008, n. 4.

Ricordato che tale parere estende la verifica di assoggettabilità a VAS al Piano degli interventi, diversamente dalla legge regionale n. 11/2004 che si limita ai PAT/PATI, qualora il rapporto ambientale del PAT non abbia "*considerato tutti gli effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanente e temporanei, positivi e negativi derivanti dalle azioni previste dal PAT/PATI stesso*".

Considerata la oggettiva potenziale modifica dei parametri del PRG vigente e del PAT adottato, per quanto concerne i dimensionamenti dei carichi aggiuntivi rapportati ad ogni singolo ATO in cui è stato suddiviso il territorio comunale, richiamando a tale proposito, ai fini dei conseguenti dimensionamenti degli standard, quanto indicato all'articolo 31 della legge regionale n. 11/2004.

**Il Segretario della Seduta**  
**Segretario Generale**  
**- dott. Otello Paraluppi -**



Considerato che, in particolare, le disposizioni di cui al combinato disposto degli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 10, della legge regionale n. 32 del 2013, non possano garantire, in assenza di una specifica valutazione, la sostenibilità degli effetti di una loro integrale applicazione nei confronti dell'interesse pubblico prevalente, derivante dall'equilibrio tra le risorse finanziarie comunali ed il livello dei servizi prestati e delle realizzazioni programmate, nel territorio comunale, per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Valutata la necessità di intraprendere tutte le necessarie iniziative affinché le descritte criticità, derivanti essenzialmente dallo svuotamento delle funzioni di governo del territorio dei Comuni, con il rischio di compromissione del sistema ambientale del territorio comunale, praticabile con l'applicazione della legge regionale n. 32 del 2013, abbia ad essere scongiurato o, comunque, fortemente attenuato.

Ritenuto che le iniziative di tutela della potestà pianificatoria del Comune e del sistema ambientale del territorio possano comunque salvaguardare i contenuti del comma 1, art. 1 della legge regionale n. 32 del 2013, in quanto corrispondenti all'obiettivo di concretizzare il sostegno e la riqualificazione del settore dell'edilizia *"attraverso interventi finalizzati:*

- a) al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente, nonché a favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili;*
- b) ad incentivare l'adeguamento sismico e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici esistenti;*
- c) ad incentivare la demolizione e ricostruzione in area idonea di edifici esistenti che ricadono in aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica;*
- d) a favorire la rimozione e lo smaltimento della copertura in cemento amianto di edifici esistenti".*

Obiettivo che il Comune di Treviso, nel rispetto delle peculiarità urbanistiche, storiche e ambientali del territorio, ha iniziato a perseguire con l'applicazione sia della legge regionale n. 14 del 2009 (primo "Piano Casa") e della legge regionale n. 13 del 2011 (secondo "Piano Casa"), esercitando le facoltà ad esso attribuite, rispettivamente con DCC n. 49 del 28.10.2009 e DCC n. 44 del 28.9.2011.

Visto che l'art. 20 *"Iniziativa legislativa e regolamentare"* dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1:

- al comma 2° individua, tra i soggetti detentori di detta facoltà di iniziativa, i Consigli dei Comuni Capoluogo di Provincia;
- al comma 5° stabilisce che i soggetti legittimati a presentare progetti di legge e di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale e che, il Comune di Venezia, primo firmatario, è ammesso ai lavori della competente commissione consiliare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- al comma 6° stabilisce che i progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione,

**Il Segretario della Seduta  
Segretario Generale  
- dott. Otello Paraluppi -**



trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all'ordine del giorno e discussi dal Consiglio.

Considerato che tale facoltà di iniziativa possa costituire un efficace strumento per ripristinare la dovuta potestà comunale in materia di pianificazione e risolvere, in tal modo, le molteplici eccezioni di legittimità riferite alla legge regionale n. 32/2013.

Ritenuto pertanto necessario aderire alla proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio comunale, avanzata dal Comune di Venezia, nota prot. n. PG/2014/38966 del 27.1.2014, a modifica della legge regionale 29 novembre 2013 n. 32, pervenuta al Comune di Treviso in data 30.1.2014, prot. n. 10824.

Vista la suddetta proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio comunale di Venezia, ai sensi dell'art. 20 comma 2° dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1: *"Modifica della Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32, Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia."*, di cui all'allegato "A" al presente provvedimento deliberativo.

Visti:

- la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 *"Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 *"Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*;
- la D.G.R.V. n. 791 in data 31.3.2009 con la quale sono state emanate nuove indicazioni metodologiche e procedurali per la redazione del PAT;
- la D.G.R.V. n. 1717/2013 *"Presa d'atto del parere n. 73 del 2.7.2013 della Commissione regionale VAS Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale"*;
- la legge regionale 29 novembre 2013, n. 32 *"Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia"*;
- il D.Lgs 267/2000 *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- gli articoli 20 *"Iniziativa legislativa e regolamentare"* e 21 *"Procedimento legislativo e regolamentare"* del vigente Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1.

Visto che l'argomento è stato posto all'ordine del giorno della Commissione Consiliare Urbanistica nella seduta del 24.2.2014.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica formulato sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.), dal Dirigente del Settore Pianificazione territoriale ed urbanistica;

**Il Segretario della Seduta**  
**Segretario Generale**  
**- dott. Otello Paraluppi -**



Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore Ragioneria e Finanze, in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

si invita il Consiglio comunale a deliberare sul punto all'ordine del giorno, secondo le proposte della Giunta comunale, così articolate:

- 1) Di aderire alla proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio comunale, avanzata dal Comune di Venezia, nota prot. n. PG/2014/38966 del 27.1.2014 e pervenuta al Comune di Treviso in data 30.1.2014, prot. n. 10824, volta a modificare la legge regionale 29 novembre 2013, n. 32.
- 2) Di fare propria, pertanto, la proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio comunale di Venezia, ai sensi dell'art. 20, comma 2°, dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1: *"Modifica della Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32, Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia"*, che costituisce l'allegato "A" al presente provvedimento deliberativo, parte integrante della proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio comunale di Venezia.
- 3) Di conferire mandato al Sindaco per:
  - trasmettere la proposta di legge, di cui ai punti precedenti, al Consiglio Regionale del Veneto, per l'espletamento del relativo procedimento legislativo e regolamentare, di cui all'art. 21 dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, unitamente alla presente deliberazione;
  - richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 5°, dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1.
- 4) Di prendere atto che il Comune di Venezia, in qualità di primo firmatario della proposta di legge di cui alla presente deliberazione, parteciperà ai lavori della competente commissione consiliare secondo le modalità stabilite dal Regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 5°, dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1.
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione ai Sindaci di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza, per rendere nota l'adesione del Comune di Treviso all'iniziativa del Comune di Venezia.

\* \* \* \* \*

## INTERVENTI

**PRESIDENTE:** La delibera è nota. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Ci sono dichiarazioni di voto?  
Consigliere Negro.

Il Segretario della Seduta  
Segretario Generale  
- dott. Otello Paraluppi -





**CONS. NEGRO (Impegno Civile con Franchin):** È chiaro perché dobbiamo votare a favore di questa delibera. La capacità pianificatoria spetta ai Comuni, la Regione ha fatto uno scherzo non gradito. Ma votiamo sì anche per un altro motivo, perché è cosa buona questa democrazia che parte dal basso. In fondo, la coalizione Treviso Bene Comune nella campagna elettorale ha annunciato un impegno per favorire le proposte di delibera da parte della cittadinanza e quindi cosa può dire questa Amministrazione di fronte a questa proposta di delibera regionale che parte dai Comuni? Sì, quindi. Sì, perché questa è vera partecipazione.

**PRESIDENTE:** Allora siamo in dichiarazione di voto, Consigliere Tocchetto.

**CONS. ZAMPESE (Lega Nord-Liga Veneta - Gentilini):** ... *(Intervento fuori microfono)*

**PRESIDENTE:** Lei viene dopo. Siamo in dichiarazione di voto.

**CONS. ZAMPESE (Lega Nord-Liga Veneta - Gentilini):** ... *(Intervento fuori microfono)*

**PRESIDENTE:** Ho detto: ci sono interventi? No. Ci sono dichiarazioni di voto? Lei sì è prenotato in dichiarazione di voto... se viene qui glielo spiego.

**CONS. TOCCHETTO (Partito Democratico):** Anche il Gruppo del Partito Democratico ovviamente voterà questa proposta di deliberazione. Avendo letto approfonditamente come Gruppo il Piano Casa Veneto 3, abbiamo trovato cose veramente gravissime che esautorano i Sindaci. Soprattutto questo avviene in un particolare momento in cui anche questa grande cementificazione ha portato a situazioni ambientali nel nostro territorio che si è dimostrato essere un territorio fragile con frane, inondazioni in gran parte della nostra regione. Pertanto noi voteremo questa delibera che va in controtendenza a quanto deciso nell'ambito regionale.

**CONS. ZAMPESE (Lega Nord-Liga Veneta - Gentilini):** ... *(Intervento fuori microfono)*

**PRESIDENTE:** Guardi Consigliere Zampese che stasera sta passando un po' i limiti, perché stranamente tutti gli intoppi sono lì.  
La parola al Consigliere Zampese.

**CONS. ZAMPESE (Lega Nord-Liga Veneta - Gentilini):** Il Piano Casa, ricordo, non è una legge urbanistica, non è una legge edilizia, è una legge per il sostegno del settore edilizio, cioè di sviluppo economico. I primi due Piani Casa fatti dalla Regione Veneto – e a Treviso se andate presso il competente settore c'è il *report* dell'attività edilizia – sono stati coerenti con il territorio. Non hanno massacrato il territorio e hanno portato giovamento a

un'attività in crisi. Merito anche della delibera limitativa del campo di applicazione fatto dal Comune.

Ora il terzo Piano Casa, ancorché sia una legge di natura derogatoria, è sprovvisto di questo potere, cioè non dà al Comune la potestà di pianificare nel suo territorio, cosa costituzionalmente prevista. Quindi manca ad oggi a questo Piano Casa l'azione data al Comune di fare una propria deliberazione per limitare il campo di applicazione del Piano Casa stesso.

Su questo sono d'accordo, su questo sono contrario a questa impostazione del Piano Casa regionale così come è stato partorito originariamente, però la Regione Veneto ha già sottoscritto un accordo con il Ministero che praticamente restituisce la potestà pianificatoria ai Comuni. Quindi ridà la possibilità di limitare il campo di applicazione e le deroghe del Piano Casa. Quindi riconoscerà la specificità dei singoli luoghi, che non sono tutti omogenei e tutti uguali, e questo è un bene.

Il secondo punto chiesto dai Sindaci con volontà – e anche qui avevano ragione – è quello di limitare gli ampliamenti staccati che non siano più distanti di 200 metri per non disseminare le case a macchia di leopardo. Anche su questo la Regione Veneto ha sottoscritto un accordo.

Poi, resta ancora impregiudicato il contenzioso con il Ministero riguardo al fatto se gli interventi di ristrutturazione e di rigenerazione degli edifici o di sostituzione possano o meno essere fatti oltre la sagoma limite dell'edificio, ma questo è un aspetto minoritario.

Do ragione: questa legge del Piano Casa così come è stata partorita non mi piace perché non dà spazio ai Comuni. Però, siccome ancora oggi mi fido della Regione, aspetto di vedere la modifica regionale perché l'accordo è stato scritto e adesso voglio vederlo in norma. La norma, auspico e credo, così come hanno detto, altrimenti mancherebbero a una promessa fondamentale e non rispetterebbero un accordo, avrà queste modifiche che vengono chieste dal Sindaco di Venezia e anche da altri Sindaci: Asiago, Cortina eccetera. Io aspetto di vedere la legge regionale perché è regionale e quindi mi aspetto la modifica della normativa dalla Regione, non dai Sindaci.

Se nella sostanza sono d'accordo con voi, non sono d'accordo pur rispettandovi sulla modalità perché questa è un'azione politica – che ci sta tutta, legittima eccetera – di pressione verso la Regione che, secondo me, invece ha già risolto la questione.

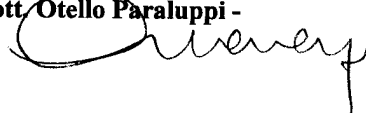
Poi se la legge verrà fuori in maniera diversa, sarò il primo a firmare un'azione, una legge popolare che venga dai Sindaci, che venga dal basso, però prima per correttezza voglio aspettare la legge regionale nuova, integrata e modificata.

**PRESIDENTE:** Consigliere Bozzo.

**CONS. BOZZO (Per Treviso – Manildo Sindaco):** Cari colleghi, sono a rappresentare la posizione della lista Per Treviso - Manildo Sindaco per dare voto favorevole a questa proposta di deliberazione.

Aggiungo a quanto i miei colleghi di maggioranza hanno già detto il fatto che noi vogliamo rappresentare le istanze del territorio perché crediamo nella capacità di governo del territorio da parte delle Amministrazioni locali e non possiamo tollerare che la Regione – che continua a ridurre i finanziamenti – riduca gli oneri, usando

Il Segretario della Seduta  
Segretario Generale  
- dott. Otello Paraluppi -



questa legge, che verrebbero a mancare alle casse del Comune. Quindi questo è un ulteriore motivo per cui siamo a favore di questa proposta.

**PRESIDENTE**: Consigliere Gnocchi.

**CONS. GNOCCHI (Gruppo Misto)**: Forse mi differenzio leggermente dagli altri Consiglieri in merito alle motivazioni. Personalmente non condivido che si arrivi alla terza edizione di un provvedimento derogatorio. Diciamo che anche la proposta che si avalla con questo strumento è una sorta di Piano Casa. È vero che prevede di mantenere la competenza dei Comuni nell'adattare questi interventi sul proprio territorio. Si spera che i Comuni siano un po' più lungimiranti della Regione in queste attività, ma fondamentalmente il mio voto è dettato dal fatto che vorrei dare un segnale politico sulla non condivisione dello strumento della legge regionale e quindi sostenere l'attività di contestazione in senso lato promossa dai Comuni che hanno aderito a questa proposta partita dal Comune di Venezia.

**Preso atto che non vi sono ulteriori interventi, il Presidente procede a dare avvio alla votazione elettronica sulla proposta di deliberazione in oggetto.**

#### **VOTAZIONE**

Sono presenti il Sindaco e n. 27 Consiglieri essendo entrati dopo l'appello il Sindaco e i Consiglieri: Barbisan, Acampora, Chaibi ed essendo usciti i Consiglieri: Gentilini, De Checchi, Barbisan.

|                    |    |
|--------------------|----|
| PRESENTI E VOTANTI | 28 |
| VOTI FAVOREVOLI    | 23 |
| VOTI CONTRARI      | 5  |
| ASTENUTI           | 0  |

Esprimono voto contrario i Consiglieri: Basso, Conte, De Zanet, Torresan, Zampese.

**Il Presidente, verificato l'esito della votazione, proclama approvata a maggioranza di voti la proposta di deliberazione sopra indicata.**

Per quanto sopra riportato,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

vista la proposta della Giunta comunale;

preso atto di quanto emerso nel corso della discussione;

visto il risultato della votazione, svolta nelle forme di legge;

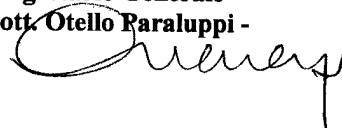
**Il Segretario della Seduta**  
**Segretario Generale**  
**- dott. Otello Paraluppi -**



## DELIBERA

- 1) Di aderire alla proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio comunale, avanzata dal Comune di Venezia, nota prot. n. PG/2014/38966 del 27.1.2014 e pervenuta al Comune di Treviso in data 30.1.2014, prot. n. 10824, volta a modificare la legge regionale 29 novembre 2013, n. 32.
- 2) Di fare propria, pertanto, la proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio comunale di Venezia, ai sensi dell'art. 20, comma 2°, dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1: *"Modifica della Legge regionale 29 novembre 2013, n. 32, Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia"*, che costituisce l'allegato "A" al presente provvedimento deliberativo, parte integrante della proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio comunale di Venezia.
- 3) Di conferire mandato al Sindaco per:
  - trasmettere la proposta di legge, di cui ai punti precedenti, al Consiglio Regionale del Veneto, per l'espletamento del relativo procedimento legislativo e regolamentare, di cui all'art. 21 dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, unitamente alla presente deliberazione;
  - richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 5°, dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1.
- 4) Di prendere atto che il Comune di Venezia, in qualità di primo firmatario della proposta di legge di cui alla presente deliberazione, parteciperà ai lavori della competente commissione consiliare secondo le modalità stabilite dal Regolamento, ai sensi dell'art. 20, comma 5°, dello Statuto del Veneto Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1.
- 5) Di trasmettere la presente deliberazione ai Sindaci di Belluno, Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza, per rendere nota l'adesione del Comune di Treviso all'iniziativa del Comune di Venezia.

**Il Segretario della Seduta**  
**Segretario Generale**  
**- dott. Otello Paraluppi -**





# COMUNE DI TREVISO

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA  
SERVIZIO 49 - PIANI E PROGETTI

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(art. 49 D. Lgs. 267/2000)

data **19 FEB. 2014**

**OGGETTO:** Proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 20 c.2 dello Statuto del Veneto, a modifica della L.R.n.32/2013 *"Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia"* – Piano Casa. Conferimento mandato al Sindaco.

Trattasi di proposta di legge regionale di iniziativa del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.20 comma 2 dello Statuto del Veneto, a modifica della L.R. 29 novembre 2013, n. 32 *"Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia"*, così detta *"Piano Casa"*.

Premesso che con nota prot.n. PG/2014/38966 del 27.01.2014, il Comune di Venezia ha chiesto a tutti i comuni capoluogo, se intendono sostenere la proposta di modifica alla Legge regionale in oggetto, di cui all'allegato "A" dell'atto deliberativo, ai sensi dell'art.20 comma 2 dello Statuto del Veneto, al fine di rafforzare la loro iniziativa, attraverso un'analogia approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali.

Considerato che tali nuove disposizioni:

- consentono interventi edilizi in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, prevedendo la concessione di forti misure premiali consistenti, da un lato, nella possibilità di incrementare significativamente i volumi e le superfici esistenti, dall'altro, di beneficiare di importanti riduzioni della misura del contributo di costruzione, altrimenti dovuto;
- non prevedono più la facoltà dei Comuni di deliberare con quali ulteriori limiti e modalità applicare la normativa, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico edilizio, paesaggistico e ambientale;
- Sostituiscono le deliberazioni assunte in precedenza dai Comuni per disciplinare l'applicazione dei due precedenti *"Piani casa"*, che affidavano ai Comuni il compito di delimitare l'applicazione delle deroghe all'interno del proprio territorio.

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento proposto.

Il Dirigente del Settore  
Pianificazione Territoriale e  
Urbanistica

arch. Stefano Barbieri

Sottoscrizione:

IL PRESIDENTE  
f.to Franco Rosi

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Otello Paraluppi

06

---

***Certificato di pubblicazione***

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Protocollo certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal **31 marzo 2014** al .....

Treviso,

SERVIZIO PROTOCOLLO  
IL RESPONSABILE

---

***Dichiarazione di esecutività***

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ... ..... ai sensi dell'art. 134, comma 3, del TUEL.

Treviso,

SERVIZIO PROTOCOLLO  
IL RESPONSABILE

---

***Attestazione di conformità***

Si attesta che la presente copia, composta di numero quattordici (14) fogli, è conforme all'originale cartaceo, in atti di questo Comune.

Si rilascia in carta libera ad uso della Pubblica Amministrazione /resa legale per gli usi consentiti dalla legge.

Treviso,

SERVIZIO PROTOCOLLO  
IL RESPONSABILE